Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Giovedì, 19 maggio** | **Numero 117**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 3 aprile 1921, n. 600, *che reca disposizioni onde incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la facoltà di istituire vivai di piante fruttifere, anche in Consorzio, con altre Amministrazioni, come al decreto-legge 18 febbraio 1917, n. 323, il Ministero di agricoltura incoraggerà lo sviluppo della frutticoltura nelle zone e con le iniziative, i mezzi tecnici e le modalità a ciò ritenuti adatti.

L'azione potrà anche estendersi agli incoraggiamenti complementari ed indiretti, concernenti la preparazione e lo smercio del prodotto.

Art. 2

Gli incoraggiamenti anzidetti avranno normalmente la forma di contributi o sussidi, erogati ad Enti ed istituzioni agrarie, il cui programma per la frutticoltura abbia riportata la previa approvazione del Ministero per l'agricoltura. Questo, tuttavia, potrà dar luogo anche a diretti incoraggiamenti a chicchessia, sotto la forma del pubblico concorso, nonchè potrà per determinati scopi inerenti alla frutticoltura, erogare spese a mezzo di Istituti anche governativi, specializzati, e potrà altresì creare, in consorzio con Enti od Amministrazioni locali, stazioni sperimentali od altri Istituti duraturi, in prò della frutticoltura.

Per periodi di tempo, fino al quinquennio, a seconda della opportunità tecnica, il Ministero potrà assicurare la continuità della erogazione relativa a programmi approvati.

Per ciascun periodo di tempo, come sopra, si sceglierà un dato numero di Provincie, con criterio di preferenza a quelle del Mezzogiorno e delle isole fino alla concorrenza di due terzi del numero delle Provincie scelte per ogni periodo.

Nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, la spe-

sa per la effettuazione delle iniziative adottate, potrà anche essere totalmente a carico del Ministero per l'agricoltura.

Art. 3.

Per le spese, d'ogni genere, relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge è iscritta in apposito capitolo, che si istituisce nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura a cominciare dall'esercizio finanziario 1921-922, la somma di lire cinquecentomila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 530, *che stabilisce gli stipendi ed i relativi aumenti periodici pel personale delle Regie stazioni di piscicoltura.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 7 agosto 1887, n. 4868, 4 agosto 1895, n. CCIV parte suppl., e 4 agosto 1895, n. CCV parte suppletiva, coi quali furono istituiti i posti di direttore, di assistente e di inservienti delle Regie stazioni di piscicoltura.

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici del personale delle Regie stazioni di piscicoltura sono stabiliti in conformità delle tabelle *A*, *B*, e *C*, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Al personale di cui all'art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, su citati.

Art. 3.

I nuovi stipendi del personale medesimo decorreranno dal 1° maggio 1919. Nel resto il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, rimanendo però fissata la data del 1° dicembre 1920, pel collocamento del personale nei quadri di classificazione.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di provisione della spesa del Ministero per l'agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella *A*.

Stipendi dei direttori delle R. stazioni di piscicoltura.

Due direttori.

Stipendio iniziale L. 7800.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 800 dopo 10 anni, L. 9400 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 800 dopo 15 anni, L. 10.200 al compimento del 15° anno.

Aumento di L. 800 dopo 20 anni, L. 11.000 al compimento del 20° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'agricoltura
MICHELI.

Tabella *B*.

Stipendio dell'assistente delle R. stazioni di piscicoltura.

Un assistente.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 300 dopo 8 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 300 dopo 12 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 300 dopo 16 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 300 dopo 20 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno.

Aumento di L. 300 dopo 24 anni, L. 5300 al compimento del 24° anno.

Aumento di L. 300 dopo 28 anni, L. 5600 al compimento del 28° anno.

Aumento di L. 400 dopo 32 anni, L. 6000 al compimento del 32° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'agricoltura
MICHELI.

Tabella *C*.

Stipendi degli inservienti delle R. stazioni di piscicoltura.

Due inservienti.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 200 dopo 8 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 200 dopo 12 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 300 dopo 16 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 300 dopo 20 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'agricoltura
MICHELI.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 599, *contenente modificazioni al regolamento per l'amministrazione e contabilità del corpo R. equipaggi circa la gestione dei materiali consumabili e di munizionamento.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, sul servizio delle direzioni dei lavori, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 giugno 1900, n. 271, che approva il regolamento per l'amministrazione e contabilità del corpo R. equipaggi a bordo ed a terra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 267, sullo acquisto diretto dei materiali consumabili da parte delle Regie navi e difese marittime;

Visti i RR. decreti 27 giugno 1920, n. 1061, e 8 agosto 1920 n. 1127, sulla organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Uditi il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rendiconti dei materiali consumabili, di cui all'art. 221 del regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1900 ed all'art. 7 del R. decreto 15 aprile 1909 sono soppressi. Sono parimenti soppressi i rendiconti del munizionamento.

Art. 2.

La gestione dei materiali consumabili è affidata esclusivamente al comandante in 2ª a bordo o al comandante in 2ª presso le Difese, col concorso dell'ufficiale commissario (ove esso esista), al quale è direttamente affidata la sorveglianza sulla relativa contabilità.

Dove non esiste comandante in 2ª, la gestione e la contabilità suddette sono affidate rispettivamente al comandante ed all'ufficiale commissario. Il comandante cumulerà anche le funzioni dell'ufficiale commissario dove questo non esiste. Dove non vi è alcuna delle anzidette cariche la gestione e la contabilità sono affidate al capo-posto.

La gestione e la contabilità del munizionamento sono affidate all'ufficiale A, od in mancanza di esso all'ufficiale che ne esercita le funzioni.

Art. 3.

Il controllo tecnico ed economico sulla gestione dei materiali di consumo prelevati dai magazzini dell'Amministrazione marittima o acquistati direttamente o avuti in cessione o ricuperati, ecc., sarà eseguito presso ciascun Ente o nave, ordinariamente dall'autorità che vi è preposta e straordinariamente dalle autorità da cui dipendono navi ed Enti, con speciali ispezioni parziali od in occasione di ispezioni generali. Il Ministero, quando del caso, ordinerà ispezioni improvvise. Di tali ispezioni dovrà farsene almeno una all'anno.

Il controllo economico deve estendersi all'opportuno ed adeguato impiego di tali materiali.

Eguali norme si seguono per il munizionamento.

Art. 4.

I materiali da prelevarsi dai magazzini dovranno essere contenuti nei limiti previsti dalle tabelle; quelli da acquistarsi direttamente nei limiti dell'assegno mensile.

Per i materiali da ritirarsi dai magazzini dell'Amministrazione in misura superiore a quella prevista dalle tabelle di consumo dovranno essere presentate speciali richieste, debitamente motivate, preventivamente approvate dal comando superiore da cui la nave od Ente a terra dipende.

Art. 5.

È data facoltà al Nostro ministro segretario di Stato per la marina di pubblicare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto decorrerà dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a* S. M. il Re, *in udienza del 24 aprile 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 431.900 occorrenti ai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi e dell'industria e del commercio.

SIRE!

Le disponibilità esistenti su taluni capitoli dei bilanci dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi e dell'industria e del commercio, si palesano insufficienti a sopperire a varie necessità nuove e di carattere improrogabile.

Il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dalla vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha, perciò deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di L. 431.900, da ripartirsi fra vari capitoli dei bilanci suindicati per le causali sottoindicate:

Ministero del tesoro:

L. 197.000 per compensi di lavori straordinari presso le Delegazioni del tesoro, retribuzioni di diurnisti addetti alle Delegazioni medesime, e indennità di tramutamento e sussidi a impiegati e loro famiglie.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 9900 per corresponsione di una doppia mensilità di stipendio, a titolo di sussidio straordinario, agli impiegati ex-profughi delle regioni Venete.

Ministero delle poste e dei telegrafi:

L. 75.000 per concessione di una mensilità di stipendio, a titolo di sussidio straordinario, agli impiegati residenti nelle località della Lunigiana colpite dal terremoto del settembre 1920.

Ministero dell'industria e del commercio:

L. 150.000 per retribuzioni di lavoro straordinario al personale addetto al servizio della marina mercantile.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza a dare effetto al prelevamento di cui trattasi.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 604, *che autorizza una 38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12.947.185, rimane disponibile la somma di L. 2.052.815;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 è autorizzata una 38ª prelevazione nella somma di lire quattrocentotrentunomilanovecento (lire 431.900) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 95. Spese per i servizi del tesoro	30,000 —
Cap. n. 98 *bis*. Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati per lavori straordinari, ecc.	150,000 —
Cap. n. 105. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	10,000 —
Cap. n. 111. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	3,000 —
Cap. n. 116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinario, agli uscieri, ecc.	4,000 —
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile	9,900 —
Ministero delle poste e dei telegrafi:	
Cap. n. 16. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio.	70,000 —
Cap. n. 98. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfane.	5,000 —
Ministero dell'industria e del commercio:	
Cap. n. 73-VII. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. (marina mercantile).	150,000 —
	431,900 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 606, *che nelle nuove Provincie dà facoltà alle Casse ammalati di introdurre un aumento o ampliamento statutario delle prestazioni nelle assicurazioni per malattie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Un aumento o ampliamento statutario delle prestazioni nella assicurazione per le malattie nelle nuove Provincie oltre la misura minima indicata nei paragrafi 6 fino ad 8 della legge 20 novembre 1917, Bollettino legge impero n. 457, è ammesso nei termini seguenti:

1. Per gli assicurati il cui guadagno lavorativo superi le L. 9 al giorno (L. 54 settimanali; L. 225 mensili) potranno essere introdotte ulteriori classi di mercede fino ad un massimo corrispondente ad una mercede media giornaliera di L. 26 al giorno.

Il complesso delle classi di mercede potrà, in tal caso, essere graduato mediante opportuno spostamento nei limiti inferiori e superiori delle singole classi in modo che risulti una scala di 12 gradini in tutto.

2. Il sussidio giornaliero di malattia potrà essere aumentato fino all'82,5 0/0 della mercede media giornaliera delle singole classi di mercede però non oltre un massimo di L. 20, ed il sussidio funerario fino a 45 volte la mercede media giornaliera, però non oltre un massimo di L. 1000.

Le disposizioni dei numeri da 3 a 6 del paragrafo 9 della legge predetta restano invariate.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 603. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro del Lazio, con sede in Roma, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 605. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, viene approvato il nuovo statuto della Società anonima « Bonifiche Pontine » con sede in Roma, e viene altresì autorizzata la Società stessa ad eseguire nel Regno le operazioni prevedute dal titolo IV della legge 15 luglio 1906, n. 383.